



azienda pubblica per i servizi alla persona
Via Circondaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 32 DEL 13.11.2019
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA 2019-2021**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'ente;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- con delibera dell'Amministratore Unico n. 24 del 06.12.2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e sono stati nominati i componenti ed il presidente;

Evidenziato che spetta all'Amministratore Unico:

- determinare gli indirizzi per la quantificazione delle risorse finanziarie variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/01/2001;
- determinare gli indirizzi entro cui dovrà operare la delegazione trattante di parte pubblica indicando gli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa sulle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;

Ricordato che la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività non è materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa in quanto la stessa non ha alcun titolo per l'individuazione delle risorse decentrate, ma deve invece necessariamente stabilire le regole per l'utilizzazione delle medesime risorse;

Richiamato l'art.23, c.2, D.Lgs.25 maggio 2017, n.75 che dispone : "2 (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Visto, inoltre, l'art. 4, c.1, lett. b), D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locale 21 maggio 2018;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. In sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per il periodo 2019 – 2021, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 - La contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale. Punto di riferimento e di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e relativo al triennio giuridico 2016/2018. L'art.8 del CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri per la ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
 - In questo contesto, appare opportuno sviluppare la contrattazione con un orizzonte temporale, laddove possibile, di allineamento della parte giuridica ed economica dell'anno 2019 e della parte giuridica per il triennio 2019 – 2020, fatti salvi gli effetti derivanti dalla contrattazione nazionale che potranno determinare la revisione sia del presente documento che del contratto decentrato.
 - Con riferimento ai principali istituti giuridici si formulano alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti indicazioni:
 - avere una visione unitaria dei fondi destinati ai trattamenti accessori sottoposti ai vincoli di contenimento e della spesa;
 - dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL tenendo conto dell'esperienza maturata

- con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori, anche con riferimento alle altre indennità già esistenti e confermate dal CCNL;
- l'attribuzione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70 – quinquies del CCNL 21/- 5/2018 potrà essere effettuata solo in presenza di atti formali che individuino la specifica posizione lavorativa ricoperta; i valori dovranno essere differenziati in base alle diverse responsabilità assegnate;
 - valutare, nel rispetto della disponibilità delle risorse e del mantenimento dell'equilibrio generale del fondo, tenuto conto anche della necessità di utilizzare delle risorse stabili per istituti di carattere variabile, ma dovuti ai sensi della contrattazione nazionale al verificarsi dei presupposti (es. indennità di turno; maggiorazione per lavoro festivo),
 - la possibilità di effettuare nuove progressioni, secondo criteri di selettività e in funzione delle risultanze del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo e con contenimento dell'incidenza delle nuove progressioni nei limiti delle disponibilità delle risorse stabili;
 - valorizzare la performance organizzativa con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale inteso come capacità del singolo di incidere sulla performance della struttura di appartenenza;
 - valorizzare la performance individuale con riferimento a criteri valutativi che prendano in considerazione il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed i comportamenti determinanti ed opportuni per lo svolgimento di compiti legati allo specifico ruolo ricoperto, con possibilità di definire in modo differenziato per categoria contrattuale e/o profilo professionale gli elementi valutativi considerati;
 - individuare sistemi di differenziazione del premio individuale in relazione all'anzianità di servizio;
 - valutare l'opportunità di stabilire come decorrenza per gli istituti per i quali il CCNL prevede che decorrano "a far data dal "il 1/1/2019;
 - con riferimento alle tematiche del welfare e del lavoro agile valutare gli spazi di applicazione tenuto conto della realtà aziendale e nel rispetto dei vincoli di spesa esistenti, senza creare nuovi o maggiori impieghi delle risorse decentrate
3. Di dare pubblicità al presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio, anche informatico, anche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;
 4. Di incaricare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ad avviare le procedure di contrattazione con la parte sindacale sulla base delle succitate direttive;
 5. Di dare atto che l'Amministratore Unico ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. dovrà autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, salvo parere favorevole del Revisore dei Conti.



Amministratore Unico
Masellis Giuseppe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Masellis Giuseppe".

